

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 8473/2019

PARTECIPAZIONE PERSONALE ALLA MEDIAZIONE

NOTA INTERPRETATIVA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Recita la recente sentenza della Corte di Cassazione del 27 marzo 2019, n. 8473: *“Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.L.vo 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”*.

Secondo l'interpretazione della S.C., la parte, nei soli casi in cui ritenga di non comparire personalmente, può rilasciare una procura sostanziale a un soggetto terzo, liberamente scelto dalla parte stessa, o al difensore che la rappresenta in mediazione.

Tale procura, in ogni caso, deve essere rilasciata in forma scritta.

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria prende atto di tale orientamento della Corte di legittimità, che, peraltro, non si pone in netto contrasto con l'interpretazione già manifestata dal Tribunale di Alessandria in merito.

Si ribadisce, in ogni caso, come sia decisamente preferibile la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, in virtù della peculiarità di tale procedura e degli indubbi vantaggi, ai fini della possibile composizione della lite, che possono comportare il dialogo, con l'ausilio del mediatore, tra i titolari delle posizioni contrapposte, nonché l'esplorazione diretta, da parte di un soggetto terzo imparziale, delle effettive volontà delle parti, anche al di là delle prospettazioni difensive delle medesime.

Qualora, comunque, la parte, per scelta o per necessità, intenda partecipare alla mediazione tramite un proprio rappresentante, si ritiene non occorra che la procura a tale soggetto presenti necessariamente l'autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, né, tantomeno, che tale negozio rivesta la forma dell'atto pubblico.

Infatti, in assenza di una disciplina specifica dettata dalla legge, la **forma** di questa “procura speciale a mediare” deve seguire quelli che sono i principi generali sulla forma degli atti, in piena conformità con la natura del verbale che costituisce l'atto conclusivo della mediazione, che riveste la mera forma della scrittura privata non autenticata.

Per quanto riguarda, invece, il **contenuto** della “procura a mediare” si rileva come, sulla scorta del principio affermato anche nella citata sentenza 8479/2019 della Cassazione, sia necessario che la procura sia sostanziale, ossia che contenga in modo espresso l'autorizzazione a partecipare alla mediazione e il pieno conferimento dei poteri di disporre dei diritti sostanziali che ne costituiscono l'oggetto.

Per tale motivo, si deve ritenere che la procura, nei casi in cui venga rilasciata al difensore, non possa coincidere né con quella di cui all'art. 83 c.p.c., né con quella di cui al tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c.